



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino

PRESCRIZIONI ALLA SCHEDA “L” EMISSIONI IN ATMOSFERA

In conformità all'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed all'allegato VI alla Parte Quinta, il gestore è tenuto ad adottare il metodo di campionamento e di analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzare nel monitoraggio sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento". Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino.

Salvo quanto diversamente previsto nelle BAT di settore, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.

Si prescrive altresì:

1. I valori limite delle emissioni sono quelli previsti dalle BAT di settore, secondo la tempistica, la quantità e qualità indicate nei quadri riassuntivi delle stesse riportati nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo (Tabelle C6, C7, C8): • in particolare per i biofiltri si prescrive frequenza mensile per i parametri Ammoniaca, Acido Solfidrico, PH, Umidità e trimestrale per gli altri parametri, tranne per l'analisi olfattometrica nei tre punti stabiliti, che sarà semestrale. Per i punti di emissione E1 ed E2 la frequenza sarà semestrale sul parametro "Polveri totali", il cui valore limite sarà di 10 mg/mc. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto;
2. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato: a) adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità; b) informa la Regione Campania, U.O.D. 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, il Dipartimento

ARPAC di Avellino, entro le 8 ore successive, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;

3. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo;
4. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme UNI-CEN;
5. la sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nella Scheda "L" – Sezione L.1: EMISSIONI, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini;
6. il punto di campionamento deve essere reso accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
7. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio;
8. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo.